

*È inammissibile la domanda di fallimento depositata  
con modalità telematiche*

Tribunale di Roma, 25 settembre 2014. Presidente Russo. Relatore Vannucci.

**Dichiarazione di fallimento - Deposito della domanda con  
modalità telematiche - Esclusione**

*La domanda per la dichiarazione di fallimento contenuta nel ricorso depositato per via telematica è inammissibile, in quanto il deposito per via telematica del ricorso introduttivo del procedimento, in aperta violazione della regola di natura eccezionale contenuta nell'art. 16-bis, comma 1, del d.l. n. 179 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 228 del 2012, non consente alcuna valida instaurazione del rapporto fra attore e giudice.*

*(Massime a cura di Franco Benassi - Riproduzione riservata)*

omissis

visti gli atti relativi al procedimento per la dichiarazione di fallimento della F. s.r.l. promosso dalla S. s.r.l. con ricorso depositato per via telematica il 17 luglio 2014,

osserva che:

il procedimento camerale di cui all'art. 15 L.F., inizia con ricorso l'artt. 6, secondo comma e 15, secondo comma, L.F.) da depositare in cancelleria; in assenza di indicazioni da parte di tale norma processuale speciale ovvero delle disposizioni del codice di procedura civile relative ai procedimenti in camera di consiglio, trovano applicazione, quanto all'atto introduttivo del procedimento in questione, i precetti di cui agli artt. 165, primo comma, c.p.c. e 72, 73 e 74 disp. att. c.p.c, in tema di costituzione in giudizio dell'attore, con i necessari adattamenti derivanti dal fatto che il procedimento inizia con ricorso e che il contraddittorio con la controparte è posticipato rispetto alla costituzione dell'attore (in tali casi, l'attore non ha dunque necessità di depositare nota di iscrizione a ruolo: cfr., in questo senso, Cass. 13 luglio 1999, n. 7397; nello stesso senso. Cass. 25 gennaio 2005, n. 1495 e Cass. 18 giugno 2007, n. 14061, relative alla costituzione dell'attore nel giudizio di opposizione al passivo fallimentare nella disciplina vigente prima della riforma del 2006, hanno avuto modo di precisare che in tale procedimento a contraddittorio posticipato le modalità di costituzione dell'opponente sono ricavabili dalla disposizione generale del citato art. 165 c.p.c. e consistono nel deposito in cancelleria del fascicolo di parte contenente il ricorso notificato, la procura e i documenti offerti in comunicazione al curatore almeno cinque giorni prima dell'udienza fissata dal giudice delegato, con la conseguenza che l'opponente non poteva dirsi costituito con l'iniziale deposito del ricorso notificato);

tale complessa disciplina, nel richiedere alla parte attrice il deposito in cancelleria del proprio fascicolo, contenente l'originale del ricorso, la procura e i documenti offerti in comunicazione alla controparte, è

finalizzata a consentire alla cancelleria il controllo dell'esistenza dei documenti prodotti ed alla parte convenuta di contestarne, eventualmente, sia la genuinità che l'attinenza rispetto alla questione da trattare (cfr., in argomento, in riferimento alla ritenuta invalidità della costituzione dell'attore nel processo avanti il giudice di pace mediante invio a mezzo del servizio postale dell'atto introduttivo e dei documenti offerti in comunicazione al convenuto, Cass. 21 maggio 2013, n. 12391); la disciplina generale in questione trova dunque specifica applicazione, con i necessari adattamenti, a tutti i procedimenti plurilaterali a parti contrapposte relativi a diritti soggettivi che iniziano con ricorso, il cui deposito determina la costituzione dell'attore e, quindi, la instaurazione del rapporto fra cittadino e giudice, mentre l'instaurazione del contraddittorio con la controparte si verifica successivamente con la notificazione del ricorso e del decreto giudiziale di fissazione di udienza di discussione (quanto al procedimento per la dichiarazione di fallimento: art. 15, secondo e terzo comma, L.F.); inoltre, ai sensi, poi, dell'art. 16-bis del d.l. n. 179 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 228 del 2012, l'obbligo di deposito per via telematica di atti processuali e di documenti nei procedimenti civili (contenziosi o camerali) - il cui fascicolo d'ufficio, non è formato telematicamente - ad'opera dei difensori con procura delle parti del processo si riferisce solo a quelli promananti da difensori con procura di parti "precedentemente costituite" (comma 1), mentre nei processi esecutivi singolari tale disposizione si applica "successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione" (comma 2); il comma 3 dello stesso art. 16-bis (forse, in parte, dimentico del precetto contenuto nell'art. 93, primo e secondo comma, L.F., nel testo risultante dalle modificazioni recate dal d.l. n. 179 del 2012, convertito con legge n. 228 del 2012, non modificato dalla di poco successiva legge n. 228 del 2012) prevede che nelle procedure concorsuali la disposizione relativa all'obbligo di deposito per via telematica si applica "esclusivamente" per gli atti e documenti del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario; tale peculiare, ed affatto straordinaria, modalità di deposito si riferisce espressamente ai soli atti interni a processo già iniziato in base alle non abrogate regole generali riferibili a difensori con procura di parti già costituite; con ciò implicitamente escludendo che le parti possano determinare valida instaurazione di rapporto con il giudice e con le altre parti mediante deposito con modalità telematica degli atti di costituzione (citazione, ricorso, comparsa di risposta): in conclusione la legge processuale generale, le disposizioni generali relative ai procedimenti in camera di consiglio, le norme processuali speciali relative al procedimento camerale per la dichiarazione di fallimento non consentono che la costituzione delle parti di qualunque procedimento civile avvenga con le modalità previste dal citato art. 16-bis, comma 1: tenuti presenti gli ordini di concetti sopra riassunti in estrema sintesi, la domanda per la dichiarazione di fallimento contenuta nel ricorso depositato per via telematica dall'avvocato A. nell'interesse della S. s.r.l. è manifestamente inammissibile, in quanto il deposito per via telematica del ricorso introduttivo del procedimento, in aperta violazione della regola (eccezionale) contenuta nel citato art. 16-bis, comma 1, del d.l. n. 179 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 228 del 2012,

non consente alcuna valida instaurazione del rapporto fra attore e giudice;  
il vizio genetico di tale peculiare atto non è sanabile.

P.Q.M.

dichiara inammissibile la domanda per la dichiarazione di fallimento della F. s.r.l. contenuta nel ricorso depositato per via telematica il 17 luglio 2014 dall'avvocato G.C. nell'interesse dello S. s.r.l.  
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione fallimentare del tribunale, il 24 settembre 2014.